

Eterologa, la Cassazione dalla parte dei figli

Respinta l'istanza del padre
per disconoscere la figlia
concepita con seme altrui:
prevale la «verità biologica»

ROMA. Nei casi di fecondazione eterologa il primo diritto da tutelare è quello dei figli. È il senso di quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 11644 con la quale la prima Sezione civile si è pronunciata ieri sul caso di una coppia torinese che non riuscendo ad avere figli tentò ripetutamente la via della fecondazione artificiale omologa. Malgrado numerosi fallimenti, nell'ottobre 2002 nacque comunque una bambina. Ma se il padre sostiene di essersi convinto che il concepimento fosse avvenuto naturalmente, la madre afferma – e i giudici hanno creduto alla sua versione – che la bimba fosse frutto

di fecondazione eterologa, ovvero con seme di un donatore esterno (la legge 40 che vieta l'eterologa sarebbe entrata in vigore poco più di un anno dopo), procedura alla quale si sarebbe sottoposta all'insaputa del marito. Solo nella primavera del 2005 questi sarebbe venuto a conoscenza della realtà, attendendo però il gennaio 2007 per chiedere il disconoscimento della figlia, non considerandola biologicamente sua. La Cassazione ha rigettato il ricorso del padre e sostenendo che non può disconoscere la figlia due anni dopo, ben oltre il limite di legge fissato in un un anno. La norma applicata dai giudici è infatti quella relativa ai casi di adulterio, la sola oggi vigente nell'ordinamento italiano in casi come questo, al di fuori del divieto previsto dalla legge 40 (che alcuni vorrebbero abbattere per via

giudiziaria, aprendo la strada al moltiplicarsi di dispute simili). E la sua architrave è la massima tutela della parte più debole, ovvero i bambini: tant'è vero che i giudici scrivono che il figlio «è portatore di un interesse alla verità biologica che deve considerarsi meritevole di tutela, e che gli stessi «mutamenti del sentire sociale» hanno affermato «una sorta di primazia del "favor veritatis" sulla necessità di dare una legittimazione certa ai figli». «La decisione appare corretta – commenta il giurista Alberto Gambino – in quanto siamo davanti a una vicenda simile a quanto accade nell'adulterio: se il marito non disconosce il figlio entro un anno dalla scoperta del fatto che il figlio non è suo vale il riconoscimento automatico. È una norma a tutela della prole».

Francesco Ognibene